



CITTA' DI MORTARA

(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA

SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

Ordinanza n. 3 del 23 Gennaio 2007

ATTUAZIONE PRAL

CENSIMENTO SITI CON AMIANTO

IL SINDACO

VISTA la richiesta formulata in data 09.11.2006 in sede di incontro presso la sede ASL di Pavia, Viale Indipendenza, dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

RILEVATO dallo stesso la necessità di adottare i provvedimenti tesi all'applicazione della L. 257/92, dell'art. 12 del DPR 08.08.1994, del DM 06.09.1994 e della direttiva 2003/18/CE del 27.03.2003, per l'accertamento della presenza di amianto negli edifici in matrice friabile;

CONSIDERATO che la L.R. n. 17 del 29.09.2003 ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento amianto (matrice compatta);

VISTO il PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 22.12.2005 n. 8/1526, che prevede di allargare la ricerca anche ai mezzi di trasporto ed agli impianti di smaltimento dell'amianto;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Pavia;

VISTI la L. 257/92, l'art. 12 del DPR 08.08.1994, il DM 06.09.1994, la direttiva 2003/18/CE del 27.03.2003, la L.R. n. 17 del 29.09.2003 ed il PRAL;

VISTO inoltre il protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici emesso dalla Regione Lombardia con nota 07.08.2006, prot. HI 2006 0037229;

ORDINA

In conformità a quanto sopra, tutti i proprietari ed amministratori di edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto in matrice friabile o compatta, sono chiamati a fornire entro il 01 febbraio 2008 al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – Pavia – tramite il Comune di Mortara, i sottoelencati elementi informativi, utilizzando gli stampati in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica ed Ambiente di questo comune;

- a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO;
- b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO;
- c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.

AVVERTE

Che per l'inosservanza dei termini temporali fissati nella presente ordinanza sarà irrogata la sanzione amministrativa del pagamento della somma da €. 51,64 ad €. 154,94 conciliabile con il pagamento di €. 51,64 (art. 16 comma 1 Legge 689/81) senza pregiudizio della sanzione amministrativa prescritta dall'art. 15 della Legge 257/92 del pagamento della somma da €. 2.582,28 ad €. 5.164,57;

AVVERTE INOLTRE

Che, qualora l'amianto in matrice friabile o compatta fosse presente in condizioni tali da rendere necessario un intervento di bonifica, questo dovrà essere effettuato nel rispetto dell'art. 34 D.Lgs 277/91 e seguenti e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO

(SPADINI Giorgio)